

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 07735/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7735 del 2020, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Mario Potenza, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Ida Leonardo, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei  
Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Nicola Atlante e Giuseppe D'Alascio, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della graduatoria finale di merito dell'8 giugno 2020 del concorso interno, per  
titoli, per la copertura di 614 posti per Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della

Polizia di Stato per il personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti, indetto con decreto del Capo della Polizia datato 31 dicembre 2018 e delle successive modifiche ed integrazioni;

- del verbale di valutazione della commissione esaminatrice, n. 56 del 14 novembre 2019, di attribuzione del punteggio relativo al ricorrente;

- di tutti i verbali del concorso e di ogni altro atto e/o provvedimento, a questi presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente;

nonché per l'accertamento

- del diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria nella posizione all'interno dei 614 posti disponibili del concorso *de quo*;

e per il risarcimento del danno ingiustamente patito dal ricorrente, per il mancato accesso al corso per il successivo inquadramento nel ruolo di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente in data 2 gennaio 2021:

- del decreto del Ministero dell'Interno di rideterminazione della graduatoria finale rettificata, pubblicata il 16 ottobre 2020;

- del verbale di verifica dell'istanza in autotutela del 30 luglio 2020 prodotto in giudizio e mai comunicato nella parte in cui accoglie solo parzialmente le contestazioni sollevate dal ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 il dott. Alessandro

Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un sommario esame, la domanda cautelare appare fondata con riferimento alla richiesta di retrodatazione della qualifica di Sovrintendente Capo alla data del 1 gennaio 2018, in virtù del decreto del Capo della Polizia del 30 aprile 2019 e alla luce del d.lgs. n. 126 del 2018 e della circolare del 28 gennaio 2019;

- ritenuto, peraltro, che la parte ricorrente contesta anche la mancata attribuzione di ulteriori punteggi relativamente ai quali l'Amministrazione non avrebbe fornito utile motivazione in merito alla loro quantificazione (in particolare, con riguardo ad incarichi di docenza e di componente di gruppi di lavoro);

- rilevato, che – impregiudicata la spettanza del punteggio relativo alla retrodatazione della qualifica di Sovrintendente Capo – permane l'esigenza di un riesame anche di tali punteggi;

- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'invocata tutela cautelare con invito dell'Amministrazione a procedere alla rivalutazione del punteggio del ricorrente con riferimento ai suindicati titoli;

- ritenuto di dover disporre, nelle more della rivalutazione, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), accoglie la domanda cautelare, ai fini del riesame, nei sensi e per gli effetti di cui in

motivazione, disponendo nei confronti dell'Amministrazione resistente e del ricorrente gli incumbenti nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio dell'11 maggio 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Alessandro Tomassetti**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Mezzacapo**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.